



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 388

della Giunta comunale

Oggetto: APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE ELASTICHE PER L'AVVIO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI TRENTO DEL NUOVO ORARIO RISERVATO ALL'UTENZA.

Il giorno 23.12.2024 ad ore 08.52 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

| | |
|------------------|------------------------------|
| Presenti:sindaco | Ianeselli Franco |
| vicesindaca | Bozzarelli Elisabetta |
| assessore | Baggia Monica |
| e assessori | Casonato Giulia |
| | Facchin Ezio |
| | Gilmozzi Italo |
| | Panetta Salvatore |
| | Pedrotti Alberto |

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/400 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che in data 25 settembre 2024 i rappresentanti del Consorzio dei Comuni Trentini e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno sottoscritto l'Accordo per la possibile introduzione nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale degli asili nido comunali (educatrici/educatori e operatori/operatrici d'appoggio) delle clausole elastiche in forza della previsione di cui all'art. 28, comma 1, del CCPL del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento statuendo che "in sede di accordo di settore (...) le parti possono concordare clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione e della sua durata, stabilendo condizioni, modalità e limiti massimi delle variazioni, nonché della misura delle relative compensazioni";

vista la delibera giuntale 04.11.2024 n. 305 con la quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 176, comma 1 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., a disporre la presa d'atto dell'Accordo in parola;

dato atto che nel suddetto Accordo si prevede la possibilità di introdurre la regolamentazione delle clausole elastiche nei rapporti di lavoro a tempo parziale (a tempo indeterminato e determinato) con riferimento al personale educatore/operatore d'appoggio degli asili nido esclusivamente previa sottoscrizione dell'Accordo decentrato con le Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo di comparto, dando altresì conto delle motivazioni organizzative che giustificano l'introduzione nei rapporti di lavoro delle clausole elastiche;

considerato che il Comune di Trento dall'anno scolastico 2024 – 2025, per le famiglie interessate alla fruizione del servizio di asilo nido, introduce la possibilità di iscrivere i bambini per un periodo differenziato compreso tra le 8 e le 10 ore giornaliere, con scelta dell'orario all'atto dell'iscrizione e possibilità di variazione solo a fronte di esigenze particolari; in particolare l'inizio di fruizione del servizio dovrà quindi essere indicato dalle famiglie nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 8:30 con conseguente possibile termine del servizio nella fascia oraria compresa tra le 16:30 e le 17:30;

precisato che in base alle esigenze di servizio emergenti dalle scelte operate dalle famiglie, vi potrà essere la necessità di richiedere al personale individuato di variare l'orario di inizio del turno mattutino o pomeridiano fino ad un'ora, intervenendo conseguentemente con atto aggiuntivo ai rapporti di lavoro a tempo parziale in essere in modo tale da prevedere la clausola di elasticità come sopra definita;

considerato che già nei mesi precedenti alla sottoscrizione di tale Accordo, l'Amministrazione comunale ha avviato con le Organizzazioni sindacali di riferimento una serie di incontri chiarificatori resisi necessari per spiegare sia le nuove modalità di iscrizione al servizio di asilo nido per l'anno scolastico 2024-2025 sia per approfondire le aspettative e i benefici che il Comune di Trento ne avrebbe tratto dall'apporto di simili cambiamenti, tra i quali, in modo prevalente, il conseguimento di maggiore stabilità organizzativa;

dato atto inoltre che l'Amministrazione comunale ha delineato le possibili ripercussioni derivanti dal mutato scenario anche con riferimento all'impatto sull'organizzazione dell'orario di lavoro per il personale degli asili nido, con la necessità, per tale motivo, di avvalersi di risposte organizzative coerenti in grado di supportare gli impegni assunti, a garanzia del mantenimento della continuità e della qualità dei servizi erogati nei confronti dell'utenza di riferimento;

valutato che dall'attuazione delle summenzionate innovazioni organizzative si rende necessario prevedere nei rapporti di lavoro a tempo parziale del personale degli asili nido (educatori e operatori d'appoggio) di avvalersi delle clausole elastiche allo scopo di gestire con maggiore flessibilità l'organizzazione globale dell'orario di lavoro, nel rispetto dei canoni di efficienza e di buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto parimenti di preservare le prerogative contrattuali e di legge al momento vigenti al personale dipendente coinvolto;

ritenuto che l'Accordo siglato in sede di settore in data 25.09.2024, fissa con precisione le modalità, i limiti massimi delle variazioni, nonché le misure economiche

compensative delle clausole elastiche, soddisfacendo per contenuti e caratteristiche i bisogni manifestati in precedenza dall'Amministrazione comunale, in particolare della possibilità per l'Amministrazione comunale di inserire nei contratti di lavoro del personale degli asili nidi con rapporto di lavoro a tempo parziale le clausole elastiche alle seguenti condizioni:

- è necessaria sempre la previa accettazione volontariamente espressa del lavoratore;
- la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa esclusivamente intervenendo sull'anticipo e/o il posticipo dell'orario di inizio della prestazione, con conseguente spostamento della fine della prestazione stessa. L'anticipo e/o il posticipo non potranno in ogni caso eccedere i 60 minuti;
- la variazione temporale della prestazione lavorativa potrà essere richiesta per non più di 4 volte al mese;
- la facoltà di richiedere il cambiamento della collocazione oraria della prestazione lavorativa dovrà essere esercitata con un preavviso di almeno 4 giorni lavorativi e, per comprovate ragioni organizzative d'urgenza, con un preavviso comunque non inferiore a 2 giorni lavorativi;
- il lavoratore può revocare il consenso alle clausole elastiche nei casi previsti dall'art 8, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 10 della Legge 300/1970, ovvero qualora abbia in essere o contragga ulteriore rapporto di lavoro a part-time, nonché in tutti gli altri casi legislativamente previsti;
- il dissenso o la revoca del consenso alle clausole elastiche non costituisce giustificato motivo di licenziamento o di altri provvedimenti disciplinari;

dato atto che con nota prot. n. 0451511 di data 26.11.2024 del Servizio Risorse umane, struttura competente a presidio delle relazioni sindacali in raccordo con la Direzione Generale, veniva trasmessa alle Organizzazioni sindacali il testo dell'ipotesi di Accordo decentrato per l'applicazione delle clausole elastiche per l'avvio presso gli asili nido del Comune di Trento del nuovo orario riservato all'utenza in attuazione dell'accordo raggiunto in sede di settore in data 25.09.2024;

dato atto che al testo trasmesso alle Organizzazioni sindacali sono state successivamente apportate talune modifiche;

vista l'ipotesi di Accordo sindacale decentrato che, nel testo finale, è stata sottoscritta digitalmente dalle Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, dal Dirigente del Servizio Risorse umane e dal Direttore generale;

preso atto che la suddetta ipotesi di Accordo è stata sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali aziendali rappresentative a livello di comparto Autonomie locali area non dirigenziale nel rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2, comma 1 dell'Accordo di data 25.09.2024 (sottoscrizione a maggioranza, determinata secondo le percentuali rappresentative a livello provinciale, di Accordo decentrato con le Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo di comparto);

visto che le parti firmatarie congiuntamente hanno definito in tale atto che:

- l'Accordo decentrato è valido per il periodo dal 01.01.2025 al 31.08.2025 per il personale educatore/operatore d'appoggio del Comune di Trento impiegato a tempo parziale negli asili nido;
- indipendentemente dall'inserimento delle clausole elastiche nei rapporti di lavoro in essere, in ogni caso l'inizio del turno mattutino non potrà avere luogo prima delle 7:30;
- si rinvia all'Accordo di settore di data 25.09.2024 per la regolamentazione delle clausole elastiche;

visto l'art. 2 dell'ipotesi di Accordo di settore di data 25.09.2024 che, al comma 9, disciplina la misura economica compensativa del disagio derivante dall'applicazione delle clausole elastiche, riconoscendo per tale motivo il diritto alla corresponsione di una indennità pari a 25,00 euro mensili per i dipendenti che hanno acconsentito all'inserimento della stessa nel proprio contratto di lavoro;

preso atto che il Comune dovrà provvedere direttamente alla copertura della relativa spesa finanziaria;

considerato che la spesa complessiva derivante dall'applicazione dell'indennità mensile è stata stimata a carico dell'esercizio finanziario 2025 in euro 14.776,28;

preso atto che con determinazione del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali 13.12.2024 n. 13/213 è stato stanziato l'importo di euro 14.776,28 nell'esercizio finanziario 2025 sul capitolo di spesa 2425 "FONDO ACCORDI AZIENDALI", al fine di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo per l'introduzione negli asili nido delle clausole elastiche;

considerato che successivamente alla sottoscrizione definitiva sarà necessario

procedere nel corso del mese di gennaio 2025 all'adozione di un ulteriore provvedimento ove rendere disponibile tale importo sui relativi specifici capitoli di bilancio;

dato atto che l'Ipotesi di Accordo in parola è stata trasmessa, prima della sottoscrizione definitiva, all'Organo di revisione dei conti per il rilascio del parere in ordine alla sostenibilità della spesa e al rispetto dei vincoli di bilancio;

visto il parere n. 35/2024 reso dal Collegio dei revisori dei conti in data 13.12.2024 attestante che gli oneri finanziari relativi alla proposta di sottoscrizione dell'Accordo in parola sono compatibili con i vincoli di bilancio relativamente al bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi degli articoli 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000;

ritenuto, pertanto, di poter procedere alla sottoscrizione in via definitiva e alla conseguente applicazione dell'Accordo decentrato in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento organico generale del personale, approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 01.12.2009 n. 162 e 26.09.2023 n. 92;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera b) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di consentire l'immediata sottoscrizione dell'Accordo decentrato in parola per renderlo operativo a partire dal 7 gennaio 2025;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare l'ipotesi di Accordo decentrato sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali nel testo finale di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di autorizzare conseguentemente il Direttore generale e il Dirigente del Servizio Risorse umane alla sottoscrizione dell'Accordo sindacale decentrato relativo all'applicazione delle clausole elastiche per l'avvio presso gli asili nido del Comune di Trento del nuovo orario riservato all'utenza;
3. di dare atto che, in conseguenza del punto 2., sarà necessaria l'adozione nel corso del mese di gennaio 2025 di un ulteriore provvedimento ove rendere disponibile l'importo stanziato pari ad euro 14.776,28 sul capitolo 2425 a carico dell'esercizio finanziario 2025 sui relativi specifici capitoli di spesa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE ELASTICHE PER L'AVVIO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI TRENTO DEL NUOVO ORARIO RISERVATO ALL'UTENZA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Bozzarelli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 23.12.2024

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 400 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE ELASTICHE PER L'AVVIO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI TRENTO DEL NUOVO ORARIO RISERVATO ALL'UTENZA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 19 dicembre 2024

Servizio Risorse umane
Il Dirigente
dott. Alessio Ravagni
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 400 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE ELASTICHE PER L'AVVIO PRESSO GLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI TRENTO DEL NUOVO ORARIO RISERVATO ALL'UTENZA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 19.12.2024